



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Equitalia e vizi della cartella esattoriale #5: Relata di notifica

Autore: Redazione | 22/11/2012



Manca la relata di notifica della cartella esattoriale: la notifica è nulla o semplicemente irregolare?

Non tutti i tribunali sono d'accordo nel ritenere che la **mancanza della relata di notifica** comporta la nullità del procedimento di riscossione e, in particolare, della notifica stessa.

Irregolarità

Secondo alcuni giudici, questo vizio si traduce in una mera **irregolarità**, che non può essere impugnata dal contribuente in giudizio: il compito di redigere la relata da parte dell'agente notificatore non sarebbe, infatti, posto non nell'interesse del cittadino **[1]**, per cui quest'ultimo non potrebbe dolersi della inottemperanza a tale onere.

Nullità

Altri giudici invece ritengono il contrario: la carenza della relazione di notifica implicherebbe la nullità della notifica stessa. Ma se l'atto raggiunge il suo scopo, cioè viene **effettivamente notificato al destinatario**, la nullità si sana **[2]**. Allora a nulla varrebbe impugnare l'atto, poiché in tal modo si andrebbe ad ammettere che lo si è ricevuto (a meno che non si impugni un atto successivo del procedimento oppure ci si costituisca tardivamente proprio deducendo il difetto di notifica **[3]**).

Apposizione in calce

La **relata di notifica** deve essere apposta in calce (alla fine) dell'atto e non sul frontespizio come, in taluni casi, avviene. Lo dice la legge e la giurisprudenza **[4]**. In caso di violazione, la notifica è nulla.

La stessa Cassazione è intervenuta su questo tema, specificando che la legge impone che la relata di notifica sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato e non in qualsiasi altra sede topografica del documento **[5]**. Questo vincolo serve per provare che la consegna dell'atto è avvenuta nella sua integrità e non solo per alcune pagine; diversamente, infatti, il contribuente potrebbe anche sostenere di aver ricevuto solo alcune facciate della cartella di pagamento.

Note

[1] Cass. sent. n. 12010/2006. **[2]** Cass. sent. n. 2079/2008. **[3]** Cass. sent. n. 9377/2009. **[4]** Art. 148 c.p.c. Cfr. anche Comm. Trib. Prov. Firenze sent. n. 2/2010 e n. 29/2010; Comm. Trib. Prov. Parma sent. n. 103/2009. **[5]** Cass. sent. n. 6750 del 21.03.2007.